

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N.
8/Cf (2000/2001)

La Corte Federale, composta dai Sigg.ri:

Prof. Andrea MANZELLA - Presidente
Dott. Bruno BRUNETTI - Componente
Prof. Fausto CUOCOLO - Componente
Dott. Corrado DE BIASE - Componente
Dott. Emidio FRASCIONE - Componente
Avv. Antonio GRIFFI - Componente
Dott. Filippo LONGO - Componente
Dott. Alessandro PA,TNO - Componente
Prof. Piero SANDULLI - Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 23 aprile 2001 ha esaminato i sottonotati casi:

1)- Vista la nota 10.4.2001 n. 11.385 CP del Commissario Straordinario della F.I.G.C.;

- Visti i ricorsi:

- a) di MeLinao José Marcelo Salas, Dejan Stanković, Hernan Jorge Crespo, Daniele Ola, . tesserati per la S.S. Lazio S.p.A.;
- b) di Valentim Do Carmo Alberto Neto tesserato per l'Udinese Calcio S.p.A.;
- c) di Mohaxnmed Gargo e Julio Brian Gutierrez Gonzales, tesserati per l'Udinese Calcio S.p.A.;
- d) di Alvaro Alexandèr Recoba Rivero, Dario Simic, Ivan Ramiro Cordoba e del F.C. Internazionale Milano S.p.A., per la quale sono tesserati;
- e) di Jedaias Capucho Neves, Mohamed Kallon, Stijpan Tomas e Goran Tomic, tesserati per il Vicenza Calcio S.p.A.;
- f) dall'A.C. Milan S.p.A. e di Nelson De Jesus Silva, detto Dida, Sergio Dos Santos, detto Serginho, Zvonimir Boban, José Vito Roque Junior e Kakha Katadze, per il medesimo A.C. Milan S.p.A. tesserati;
- g) della U.C. Sampdoria e di Ze Francis, Mekongo Ondo Jean Chrisostome, Job Ivock Thomas Hervè, Jovicic Zoran, Sakic Nenad, Zivkovic Bratislav, per la medesima U.C. Sampdoria tesserati.

RITENUTO

- che con i ricorsi sopra indicati, ivi compresi quelli formalmente indirizzati al Commissario Straordinario della F.I.G.C., i proponenti hanno tutti richiesto che venga accertata e dichiarata l'illegittimità dall'art. 40, comma 7, delle N.O.I.F. e che la stessa disposizione venga annullata ai sensi dall'art. 32, comma 6, dello Statuto federale;
- che tutti i ricorsi sono stati proposti ai sensi dall'att. 32, comma 5, dello Statuto federale;

CONSIDERATO

- che tutti, ricorrenti, società e singoli tesserati, hanno chiesto di essere sentiti da questa Corte;
- che per quanto riguarda i ricorsi per contrasto normativo è giurisprudenza costante di questa Corte decidere senza procedere all'audizione delle parti;
- che peraltro, nel caso di specie, l'annullamento di norme federali è richiesto allo scopo di assicurare la tutela di diritti fondamentali che si assumono lesi dalle norme impugnate;

RITENUTO

che in relazione a tale tutela deve in ogni caso essere assicurato il diritto di difesa ed il pieno contraddittorio;

CONSIDERATO

- altresì, che i ricorrenti hanno chiesto di essere ascoltati;
- che vanno altresì sentite le società che hanno chiesto di intervenire;
- che appare altresì opportuno sentire l'Associazione Italiana Calciatori

DISPONE

la riunione dei procedimenti sopra indicati;..

FISSA

l'audizione dei soggetti sopra indicati o dei loro difensori e della F.I.G.C., per l'udienza del 3 maggio 2001 ore 9.00.

2) RICHIESTA DI GIUDIZIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELLA F.I.G.C., EX ART. 16 COMMA 1 C.G.S., SUL NUOVO REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA L.N.D., IN RAPPORTO ALLE NORME STATUTARIE E DI LEGGE

La Corte Federale, sulla richiesta di giudizio come in epigrafe proposta dal Commissario Straordinario della F.I.G.C., ne dispone il rinvio alla riunione che si terrà il 3 maggio 2001.

3) RICORSO DEL PRESIDENTE DELL'A.I.A., EX ART. 32 COMMI 6, 7 E 8 DELLO STATUTO FEDERALE, INTESO IN VIA PRINCIPALE A DICHIARARE L'ILLEGITTIMITA' DELL'ART. 29 COMMA 6 DELLO STATUTO FEDERALE NELLA PARTE IN CUI SOTTOPONE GLI ARBITRI IN SEDE DISCIPLINARE ALLA GIURISDIZIONE DI CUI ALL'ART. 30 COMMA 3 DELLO STATUTO MEDESIMO ED IN VIA SUBORDINATA A DICHIARARE LA SUSSISTENZA DELLA GIURISDIZIONE DOMESTICA NEI PROCEDIMENTI A CARICO DI ARBITRI PER VIOLAZIONE DELL'ART:1 C.G.S.

Con reclamo 4 aprile 2001 il Presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (A.I.A.), riferendosi al rinvio a giudizio disciplinare degli Arbitri Pietro Di Francesco e Roberto Di Nicola davanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo della Lega Nazionale Dilettanti, ha chiesto a questa Corte, in applicazione dall'art. 32 dello Statuto Federale, commi 6, 7 e 8, che, in via principale, dichiari l'illegittimità dall'art. 29, comma 6, dello stesso Statuto nella parte in cui

sottopone gli arbitri, che violino norme federali, alla giurisdizione prevista nel successivo art. 30, comma 3.

Ha chiesto, in subordine, che questa Corte dichiari la "sussistenza della giurisdizione domestica", con annullamento del procedimento disciplinare pendente a carico degli arbitri predetti.

La Corte preliminarmente osserva che il reclamo per quanto concerne la domanda proposta in via principale è inammissibile in quanto, al di là delle ragioni di merito esposte, non vengono in discussione né l'interpretazione di norme statutarie, né la legittimità di altre norme federali, ma solo la legittimità della norma statutaria impugnata:(art. 29 comma 6).

Come recentemente ha già avuto modo di affermare a proposito del . cosiddetto "diritto di veto" di cui all'art. 2i, comma 7, dello Statuto (Comunicato Ufficiale n. 6/Cf del 31.3.2001) su reclamo dell'Associazione Italiana Calciatori, la Corte non può pronunciare sulla illegittimità di norme statutarie; sia perché è essa stessa tenuta all'osservanza dello Statuto Federale, sia perché nessuna norma lo consente come è evidenziato con chiarezza dai richiamati commi 6, 7 e 8 dall'art. 32.

Quanto. alla domanda subordinata, la Corte ritiene la stessa ammissibile, ma infondati sono entrambi i proposti profili di difetto di giurisdizione.

Il reclamante sostiene, nel presupposto che il contenuto precettivo dall'art. 31, comma 1/b, del Regolamento dell'A.I.A. sia più ampio dell'analogo art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, la specialità meramente regolamentare della norma del Regolamento dell'A.I.A. rispetto alla generalità di quella del Codice; secondo tesi .si verrebbe così a radicare la giurisdizione domestica con conseguente illegittimità o nullità del rinvio a giudizio disciplinare degli arbitri Di Francesco e Di Nicola, per la contestata violazione dall'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, davanti alla Commissione Disciplinare.

L'assunto non può essere condiviso a causa della infondatezza del presupposto.

L'art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva non appare assolutamente meno ampio, né posto in relazione di "genus" a "species" rispetto all'analogo contenuto dall'art. 31, comma 1/b, del Regolamento dell'A.I.A., semmai è vero il contrario.

Questa norma .elenca tra i doveri degli arbitri il "dimostrare in ogni luogo e circostanza . esemplare moralità e rettitudine".

Nella sua enunciazione appare semmai riduttiva rispetto a quella analoga del Codice di Giustizia Sportiva; che non si limita a imporre à tutti i tesserati soltanto condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità e della rettitudine, ma impone anche "correttezza morale e materiale in ogni rapporto di natura agonistica, economica e sociale", laddove sono posti in evidenza non solo i comportamenti nell'ambito sportivo, ma anche quelli "sociali" e per sociale non possono non intendersi se non tutti i rapporti che riguardano la comunità umana ed in particolare quelli individuali e collettivi.

Va inoltre ricordato che nella gerarchia delle tonfi dell'Ordinamento Federale le norme del Codice di Giustizia Sportiva hanno natura primaria rispetto a quella dei vari regolamenti di settore, così come tutte quelle altre che sono emanate direttamente dal Consiglio Federale.

Perciò esse prevalgono non solo sulle norme difformi, ma anche su quelle analoghe contenute nei regolamenti sottordinati, le quali ultime possono avere solo valenza confermativa delle prime, ma non autonoma rilevanza.

Il reclamante sostiene inoltre che essendosi verificati, secondo contestazione, i fatti che hanno dato adito al procedimento disciplinare nel novembre 1999, vigendo quindi il precedente Statuto Federale che non poneva i richiamati limiti dell'attuale, dovrebbe farsi riferimento per la giurisdizione alla normativa allora vigente, in quanto, in assenza di norme transitorie, l'ius superveniens non sarebbe applicabile e quindi la competenza a giudicare sarebbe rimasta alla giurisdizione domestica.

Ma anche tale assunto è infondato.

Secondo pacifici principi in materia processuale, che possono qui essere richiamati anche se riferibili a norme statuali; in mancanza di disposizioni transitorie che dispongano quali norme siano applicabili ai procedimenti iniziati (peraltro!) quando vigevano quelle precedenti, trovano immediata applicazione le nuove; in forza del precetto "tempus regit actum" principio di ordine generale circa la immediata operatività delle disposizioni incidenti sulla disciplina processuale.

P.Q.M.

la Corte Federale, pronunciando sul reclamo come in epigrafe proposto, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta in via principale e l'infondatezza della domanda proposta, in via subordinata.

IL PRESIDENTE
(Prof. Andrea Manzella) .

Pubblicato in Roma il 23 aprile 2001

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Guglielmo Petrosino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Giovanni Petrucci